

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI  
Sezione Prima Civile**

nella persona del giudice monocratico Dottor Andrea Bernardino ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. OMISSIS del ruolo generale per gli affari civili contenziosi dell'anno 2014

Promossa

**DA**

DEBITORE MUTUATARIO

*attore*

**CONTRO**

BANCA MUTUANTE SPA

*convenuta*

Oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali).

La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti

**CONCLUSIONI**

Nell'interesse dell'attore: "Voglia l'adito Tribunale,

*A) Accertare e dichiarare la civile responsabilità della BANCA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per aver la stessa illegittimamente segnalato il Sig. DEBITORE presso la Centrale dei Rischi della Banca d'Italia e in ogni caso per aver posto in essere una condotta illegittima e illecita, contraria alla disciplina in materia di protezione dei dati personali, oltreché ai principi di correttezza e di buona fede e, per l'effetto, condannare l'Istituto di Credito BANCA SPA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in OMISSIS al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, del danno biologico, esistenziale ed alla reputazione personale, derivati in capo all'attore dalla illegittima condotta della convenuta, da liquidarsi complessivamente nella somma di 25.000,00 euro o in quella diversa, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa da liquidarsi, in difetto di prova certa e ove possibile, anche in via equitativa, oltre interessi nella misura di legge dalla data di messa in mora o in via subordinata dalla data della domanda giudiziale;*

*B) con vittoria di onorari, diritti e spese di giudizio, oltre accessori come per legge".*

Nell'interesse della convenuta:

*Sentenza, Tribunale di Cagliari, Dott. Andrea Bernardino n. 1404 del 4 maggio del 2016*

*“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento delle deduzioni ed eccezioni formulate nella superiore espositiva, previo ogni opportuno accertamento e declaratoria, rigettare le avverse domande, perché infondate in fatto e in diritto.*

*Si insta affinché l’Ill.mo sig. Giudice Voglia condannare l’attore al risarcimento dei danni ex art. 96, comma I, c.p.c. o, comunque, al pagamento di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell’art. 96, ultimo comma, c.p.c.*

*In ogni caso, con il favore delle spese della lite e dei compensi d’avvocato, oltre rimborso forfetario e oneri contributivi e fiscali”.*

## MOTIVI DELLA DECISIONE

### IN FATTO

1. Con atto di citazione notificato in data 11.12.2014 il signor DEBITORE ha convenuto la BANCA MUTUANTE SPA. in giudizio dinanzi a questo Tribunale per sentirsi accogliere le conclusioni trascritte in epigrafe.

L’attore ha proposto una domanda tesa ad ottenere il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, asseritamente subiti in conseguenza della condotta tenuta dalla banca convenuta, resasi responsabile dell’illegittima segnalazione del nominativo di esso attore alla Centrale Rischi presso la Banca d’Italia, eseguita in assenza dei relativi presupposti, oltre che in violazione del principio di buona fede e delle disposizioni della L. 31.12.1996, n. 675 in materia di trattamento dei dati personali.

A fondamento della propria domanda risarcitoria l’attore ha esposto:

- che in data 10.3.2010 si era recato presso la sede di Cagliari dell’istituto di credito BANCA MUTUANTE, richiedendo un mutuo per l’acquisto di un immobile ad uso civile abitazione, ubicato OMISSIS, del valore di euro 128,000,00, individuato per il tramite dell’agenzia immobiliare SOCIETÀ SRL;

- che nella circostanza il responsabile preposto all’istruttoria della pratica aveva proposto ad esso attore un mutuo trentennale a condizioni particolarmente vantaggiose, dal momento che la somma che la Banca si impegnava a concedere era pari ad euro 118.000,00, da restituire in rate mensili dell’importo di euro 470,00;

- che a garanzia della propria solvibilità esso attore poteva vantare un contratto a tempo indeterminato presso l’ENTE OMISSIS opportunamente documentato dalle buste paga;

l’attore poteva, inoltre, contare sulla stabilità economica del coniuge, signora OMISSIS, che a quel tempo lavorava anch’essa alle dipendenze dello stesso datore di lavoro;

- che, in prossimità del perfezionamento del contratto di mutuo, e in vista dell’acquisto dell’immobile sopra indicato, lo stesso attore aveva comunicato formale disdetta dal contratto di locazione stipulato con la SOCIETÀ SRL S.R.L., proprietaria dell’appartamento sito in OMISSIS, ove egli aveva abitato sino ad allora;

- che con lettera del 29.10.2010 la BANCA MUTUANTE SPA aveva informato l’attore dell’impossibilità di dar seguito alla richiesta operazione di finanziamento a causa di una

*Sentenza, Tribunale di Cagliari, Dott. Andrea Bernardino n. 1404 del 4 maggio del 2016*

segnalazione a sofferenza a suo carico presso la CENTRALE RISCHI della BANCA D'ITALIA;

- che l'attore, sorpreso per l'accaduto, si era quindi recato presso la sede di Cagliari della BANCA D'ITALIA, ed aveva appreso, suo malgrado, che la predetta segnalazione era stata determinata da un erroneo caricamento, con successiva trasmissione eseguita dalla BANCA SEGNALANTE S.P.A., verso la CENTRALE RISCHI della BANCA D'ITALIA, dei dati relativi alla sua posizione di cliente;

ed infatti alla BANCA SEGNALANTE SPA, intermediario segnalante, l'attore aveva richiesto, in data 23.7.2009, un prestito personale pari ad euro 30.900,00, da estinguersi mediante rate mensili con cessione del quinto dello stipendio, peraltro sempre puntualmente onorate;

- che la BANCA SEGNALANTE SPA, tuttavia, inspiegabilmente ed erroneamente, aveva indicato, sotto la voce "tipo di importo", al codice 33 "importo utilizzato", per i mesi ottobre - novembre 2009 e gennaio - febbraio 2010, un importo superiore rispetto all'importo accordato, riportato sotto il codice 31 e 32; circostanza, questa, che aveva indubbiamente leso l'immagine e la reputazione di esso attore;

- che l'attore, con lettera raccomandata A/R del 6.10.2010 a mezzo del proprio avvocato, aveva contestato alla BANCA SEGNALANTE l'illegittima segnalazione presso la CENTRALE RISCHI, con contestuale messa in mora e richiesta di risarcimento di danni;

alla predetta diffida avevano fatto seguito due raccomandate A/R della BANCA, rispettivamente del 19.11.2010 e del 11.12.2010 con le quali l'istituto di credito dapprima aveva dichiarato che si sarebbe attivato per gli opportuni accertamenti e successivamente aveva evidenziato che le procedure di caricamento e trasmissione dei dati alla CENTRALE DEI RISCHI erano dovute per importi superiori ai 30.000,00 euro sebbene, nel caso di specie, non si fossero registrate omissioni nei pagamenti da parte dell'attore o anomalie nelle operazioni bancarie da quest'ultimo effettuate;

- che l'attore, preso atto dei fatti ostativi all'erogazione del mutuo, era stato costretto a rinunciare all'acquisto dell'immobile desiderato, per ripiegare su di un'altra abitazione in affitto, con notevoli disagi di natura economica e personale;

ed infatti dapprima si era trasferito in un'abitazione ubicata in Cagliari, via OMISSIS, per il cui affitto, dall'ottobre del 2010, ha corrisposto 600,00 euro mensili, mentre dal novembre 2011 si era trasferito presso un'altra abitazione, condotta anch'essa in locazione, ubicata in Cagliari - Via OMISSIS, dove sostiene un canone mensile pari a 690,00 euro.

Era quindi evidente la responsabilità della BANCA SEGNALANTE (convenuta), la quale avrebbe dovuto tempestivamente apportare le dovute rettifiche agli errori di caricamento dei dati rilevati nella segnalazione a sofferenza, per poi trasmetterle alla CENTRALE RISCHI.

Risultava pertanto evidente il grave pregiudizio economico e personale subito dall'attore in conseguenza della condotta illegittima della Banca SEGNALANTE SPA, in considerazione del fatto che egli, in virtù della predetta segnalazione alla Centrale Rischi, non aveva potuto usufruire delle vantaggiose condizioni proposte dalla Banca BETA SPA, perdendo la possibilità di acquistare l'immobile prescelto e di andarvi ad abitare con la propria famiglia;

*Sentenza, Tribunale di Cagliari, Dott. Andrea Bernardino n. 1404 del 4 maggio del 2016*

inoltre, confidando nella concessione del mutuo, aveva receduto dal contratto di locazione in essere al momento della richiesta di mutuo e si era trovato costretto a reperire un'altra abitazione in locazione, a condizioni più onerose.

L'attore ha infine allegato di aver subito un danno alla persona in virtù dell'insorgenza di un disturbo depressivo maggiore, manifestatosi in conseguenza dei fatti per cui è causa, e in relazione al quale egli era sottoposto a cure mediche.

2. Con comparsa depositata in data 23.2.2015 si è costituita in giudizio la BANCA SEGNALANTE SPA, che ha contestato in fatto e diritto il fondamento dell'avversa domanda risarcitoria.

In particolare la banca ha affermato di aver provveduto a segnalare correttamente la posizione del MUTUATARIO alla CENTRALE RISCHI, come prescritto dal D.M. n. 374/2008 e dalle Istruzioni della BANCA D'ITALIA, secondo cui gli intermediari hanno l'obbligo di segnalare la posizione di ogni singolo cliente relativa a crediti per cassa o per firma complessivamente pari o superiore ad euro 30.000,00: ipotesi verificatesi nel caso di specie.

Contrariamente a quanto affermato dall'attore, non si trattava affatto di una segnalazione a sofferenza.

La BANCA SEGNALANTE SPA ha inoltre rilevato l'assenza di qualsivoglia nesso di causalità tra la propria condotta e gli eventi dannosi lamentati da controparte.

Ed infatti, se da un lato non vi era la prova che il mutuo fosse stato negato dalla BANCA BETA SPA in conseguenza della segnalazione alla CENTRALE RISCHI, dall'altro nella richiesta di mutuo il MUTUATARIO aveva dolosamente taciuto alla predetta banca il debito che egli aveva contratto con essa convenuta, essendosi limitato ad indicare soltanto un prestito di minore importo (euro 4.500,00) ed allegando altresì un reddito superiore a quello realmente percepito (euro 2.332,00 mensili allegati a fronte di un reddito realmente percepito pari ad euro 1.600,00/1.700,00 mensili).

Inoltre, contrariamente a quanto affermato, il coniuge dell'attore non aveva un lavoro a tempo indeterminato, bensì un contratto di collaborazione continuativa e continuata finanziato interamente con i fondi pubblici del c.d. *programma master and back* e non suscettibile di rinnovo, con scadenza al 4.12.2010.

Ed ancora, il recesso dal contratto di locazione dell'appartamento sito in via OMISSIS non era riconducibile al mutuo, bensì unicamente dalle esigenze personali dell'attore, essendo intervenuto addirittura prima della presentazione della domanda di concessione del mutuo.

La BANCA SEGNALANTE SPA convenuta ha inoltre richiesto la condanna dell'attore al risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c..

3. Concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c., la causa è stata istruita con sole produzioni documentali.

Con ordinanza del 12.10.2015 questo giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni.

*Sentenza, Tribunale di Cagliari, Dott. Andrea Bernardino n. 1404 del 4 maggio del 2016*

4. All'udienza del 12.2.2016 le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni e lo scrivente giudice ha tenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

## IN DIRITTO

### 1. LA DECISIONE DELLA CAUSA: INFONDATEZZA DELLA DOMANDA ATTRICE.

La domanda di risarcimento del danno proposta dall'attore è infondata, per i motivi di seguito esposti.

Non è dato di riscontare delle condotte che, secondo i principi della causalità materiale e della causalità giuridica, si pongano in rapporto di consequenzialità immediata e diretta (art. 1223 c.c.) con il pregiudizio asseritamente subito.

In primo luogo si osserva che la segnalazione eseguita dalla BANCA SEGNALANTE SPA era un atto dovuto, ai sensi delle citate disposizioni del D.M. n. 374/2008 e dalle Istruzioni della BANCA D'ITALIA sul funzionamento della CENTRALE RISCHI (Circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991, più volte aggiornata).

In particolare, ai sensi della predetta circolare, Capitolo II – Classificazione dei rischi, Sezione I, paragrafo 5 (Limiti di censimento), *“Gli intermediari sono tenuti a segnalare l'intera esposizione nei confronti del singolo cliente se, alla data cui si riferisce la rilevazione, ricorre almeno una delle seguenti condizioni: - la somma dell'accordato ovvero quella dell'utilizzato del totale dei crediti per cassa e di firma è d'importo pari o superiore a 30.000 € (...)”*.

È evidente che sussisteva tale ipotesi nel caso di specie, posto che in data 23.7.2009 il DEBITORE MUTUATARIO aveva richiesto ed ottenuto un prestito personale dell'importo di euro 30.900,00, come tale superiore alla soglia di euro 30.000,00.

La segnalazione, pertanto, oltre ad essere legittima era doverosa.

In secondo luogo si osserva che la predetta segnalazione non è una segnalazione a sofferenza o comunque una segnalazione che potesse dare adito a dubbi sulla solvibilità dell'attore.

Ed infatti i codici riportati nella visura della CENTRALE RISCHI prodotta dall'attore si riferiscono al c.d. *“tipo importo”* e fanno riferimento all'importo accordato (31), all'importo accordato operativo (32) ed all'importo utilizzato (33).

Non vengono mai utilizzati i codici delle sofferenze, quali 551000 o 555200.

Ed ancora, nella colonna *“stato del rapporto”*, viene correttamente usato il codice n. 91, relativo agli *“altri crediti”*, e non, invece, il codice n. 93, relativo ai *“crediti impagati”*.

Si può pertanto affermare che la Banca si è limitata a segnalare la posizione debitoria, come era obbligata a fare, senza arrecare alcun pregiudizio all'attore.

Per contro, dalla richiesta di mutuo presentata dall'attore, nella voce *“impegni e finanziamenti”*, effettivamente non figura il prestito personale contratto con la BANCA SEGNALANTE SPA, risultando soltanto un prestito del minore importo di euro 4.500,00.

Si può quindi affermare che la mancata conclusione del contratto di mutuo con la BANCA BETA SPA non sia dipesa da una condotta imputabile alla BANCA SEGNALANTE SPA convenuta, bensì da una scelta della prima banca, la quale, operando le sue valutazioni in ordine al merito creditizio, ha ritenuto di non dover concedere il mutuo alle condizioni indicate dall'attore.

Per quanto riguarda infine gli asseriti danni conseguenti alla perdita dell'abitazione, oltre che al disturbo depressivo, si osserva, ancora, la totale assenza del nesso di causalità, tenuto conto della condotta tenuta dall'asserito danneggiato.

Pur volendo prescindere dal rilievo, come detto di per sé assorbente, che la condotta della BANCA SEGNALANTE SPA convenuta è stata del tutto legittima, valgono al riguardo le seguenti considerazioni:

- a) l'attore ha receduto dal contratto di locazione dell'immobile di via OMISSIS prima di avere la certezza dell'accoglimento della richiesta di mutuo con la BANCA BETA SPA;
- b) in realtà, come si legge dalla comunicazione del 19.3.2010, il predetto recesso è stato dettato da esigenze personali indipendenti rispetto alla concessione del mutuo, posto che l'immobile condotto in locazione presentava una serie di problematiche (caldaia non funzionante, insorgenza di muffe, ecc.) che il DEBITORE MUTUANTE ha imputato al locatore e che lo hanno indotto a recedere;
- c) qualora la scelta dell'attore di recedere dal contratto sia dipesa dal mutuo, tale scelta è da ritenersi imprudente, posto che egli avrebbe dovuto attendere la conclusione del mutuo, per poi trasferirsi contestualmente dall'immobile condotto in locazione alla nuova abitazione;
- d) non risulta, per non essere stato neppure allegato, che l'attore abbia richiesto di modificare la propria richiesta di mutuo, ovvero si sia rivolto senza successo ad altri istituti di credito per ottenere il mutuo per l'acquisto dell'immobile prescelto; né risulta che lo stesso attore si sia attivato per acquistare altro immobile in proprietà;
- e) il canone del primo contratto di locazione era identico a quello del secondo (euro 7.200,00 annui, pari ad euro 600,00 mensili), risultando così smentita l'affermazione secondo la quale l'attore ha dovuto ripiegare senza alterative su abitazioni concesse in locazione a costi decisamente superiori (pag. 7 dell'atto di citazione).

Per tutti tali motivi la domanda risarcitoria merita di essere rigettata.

## 2. Le spese processuali.

In considerazione della soccombenza l'attore deve essere condannato alla rifusione delle spese processuali in favore della convenuta.

Le spese sono liquidate nel dispositivo, con applicazione del D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale svolta.

## 3. La domanda di condanna dell'attore al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c..

Tale domanda merita accoglimento, sussistendone tutti i presupposti, atteso che:

*Sentenza, Tribunale di Cagliari, Dott. Andrea Bernardino n. 1404 del 4 maggio del 2016*

a) **in primo luogo, oltre all'istanza di parte, sussiste la totale soccombenza dell'attore;**

**b) in secondo luogo, sussiste la colpa grave, consistente, in particolare, nell'aver parte attrice proposto la presente causa nonostante potesse agevolmente rendersi conto del fatto che la banca aveva operato correttamente, trattandosi di segnalazione dovuta e non di segnalazione a sofferenza;**

c) in terzo luogo sussiste anche il **danno risarcibile**, atteso che **la parte che debba sostenere una lite va incontro ad una serie di disagi (quali, a titolo esemplificativo, l'attivarsi e l'impiegare il proprio tempo e le proprie energie per le valutazioni preliminari al contrasto processuale, per la scelta del difensore, per le successive consultazioni con lo stesso e per la valutazione della linea difensiva, per il necessario approntamento del materiale difensivo etc.): trattasi di attività non compensate in alcun modo, sul piano strettamente tecnico, dalla pronuncia sull'obbligo di rimborso delle spese giudiziali, che riguarda evidentemente la sola rifusione degli oneri economici assunti o sostenuti per la difesa tecnica;**

**ed allora, ove tali aggravii non siano quelli consueti, frutto di una normale dialettica processuale, ma, al contrario, quelli connessi ad una lite temeraria, risulta fondata l'applicazione dell'art. 96 c.p.c..**

Si osserva inoltre che, secondo l'orientamento ormai da tempo consolidatosi, **all'accoglimento della domanda di risarcimento dei danni da lite temeraria non osta l'omessa deduzione e dimostrazione dello specifico danno subito dalla parte vittoriosa, che non è costituito dalla lesione della propria posizione materiale, ma dagli oneri di ogni genere che questa abbia dovuto affrontare per essere stata costretta a contrastare l'ingiustificata iniziativa dell'avversario e dai disagi affrontati per effetto di tale iniziativa, danni la cui esistenza può ben essere desunta dalla comune esperienza (v. Cass. civ., Sez. III, sentenza n. 17485 del 23.8.2011).**

Nel caso di specie, tenuto conto delle circostanze sottese al caso concreto e della breve durata della presente causa, il danno si liquida, in via equitativa, in euro 1.000,00, pari a un quarto delle spese di lite

### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così decide:

- 1) – rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da DEBITORE MUTUATARIO;
- 2) – condanna il DEBITORE MUTUATARIO a pagare alla BANCA SEGNALANTE SPA, a titolo di rifusione delle spese processuali, la somma di euro 4.000,00 per compenso di avvocato (di cui euro 800,00 per la fase di studio, euro 700,00 per quella introduttiva, euro 1.100,00 per quella istruttoria/di trattazione ed euro 1.400,00 per quella decisoria), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, I.V.A e C.P.A. come per legge;
- 3) – condanna il DEBITORE MUTUATARIO a pagare alla BANCA SEGNALANTE SPA, a titolo di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., la somma equitativamente determinata in euro 1.000,00.

Così deciso in Cagliari il giorno 4.5.2016.

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS